

COMUNE DI SPRESIANO
(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE

DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

SPORTIVE, CULTURALI
E DEL TEMPO LIBERO

Delibera C.C. n°12 del 09.06. 1995: "Modifica regolamento comunale per la concessione di contributi alle associazioni sportive, culturali e del tempo libero"

**ARTICOLO 1
PRINCIPI E FINALITA'**

1. L'Amministrazione Comunale, nel proprio ambito di competenza favorisce tutte le forme di espressione dei cittadini che contribuiscono allo sviluppo della società civile.
2. Promuove e sostiene l'attività dei cittadini, tra loro associati senza fine di lucro, rivolta ad iniziative culturali, ricreative e sportive che essa riconosce utili per il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra gli stessi cittadini.

**ARTICOLO 2
CAMPI DI INTERVENTO**

1. Sono ammesse ad accedere ai contributi finanziari, aiuti economici di varia natura tutti gli Enti, associazioni, gruppi e comitati che promuovono, sostengono e svolgono le seguenti attività:
 - a) propaganda e diffusione dello sport mediante pubblicazioni, audiovisivi, congressi, convegni corsi e manifestazioni;
 - b) attività sportiva agonistica e non agonistica;
 - c) addestramento fisico dei portatori di handicaps;
 - d) ginnastica rieducativa e correttiva;
 - e) sostegno e creazione di centri di avviamento ed allenamento sportivo della gioventù, degli adulti e degli anziani mediante corsi, ritiri, cicli di istruzione e similari;
 - f) acquisto e miglioramento delle attrezzature sportive, mobili, attrezzature teatrali e musicali in genere;
 - g) diffusione della cultura in generale attraverso i suoi molteplici linguaggi come: libri, stampa, pubblicazioni, cinema, musica, incontri e dibattiti, ovvero la promozione di una più diffusa fruizione dei beni culturali;
 - h) ricerche di spazio aree attrezzate entro le quali esprimersi o realizzare momenti di integrazione sociale.

**ARTICOLO 3
QUADRO DEGLI INTERVENTI E REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI**

1. Nell'ambito della normativa prevista dal presente regolamento l'Amministrazione Comunale è autorizzata ad intervenire a favore delle seguenti Associazioni:
 - a) Associazioni riconosciute di cui all'art. 12 del Codice Civile;
 - b) Associazioni non riconosciute di cui all'art. 36 e seguenti del Codice Civile (Comitati);
 - c) Società, Comitati e gruppi che svolgono un'attività diretta a soddisfare interessi morali, culturali, sportivi e ricreativi anche ai non soci od iscritti (gruppi d'Arma o combattentistici e comitati).

**ARTICOLO 4
SOGETTI**

1. Possono partecipare istanza di contributo e aiuti economici di varia natura i soggetti indicati all'art. 3 ovvero enti, associazioni, cooperative, società sportive affiliate e non alle varie federazioni nazionali, gruppi d'Arma o combattentistici e comitati, purchè abbiano sede o domicilio nel territorio del Comune di Spresiano e svolto attività specificata all'art. 2 da oltre un anno.
2. Il contributo può altresì essere finalizzato a promuovere particolari attività sportive o culturali per cui l'Amministrazione Comunale è autorizzata ad erogare tali somme con due modalità:
 - a) contributo annuo per il sostegno organizzativo dell'associazione;
 - b) contributo aggiuntivo finalizzato per iniziative che l'associazione promuove nell'arco dell'anno.

**ARTICOLO 5
CONTENUTO DELLA DOMANDA**

- 1) I soggetti indicati all'art. 4 al fine di poter ottenere la concessione di contributi finanziari o aiuti economici di varia natura dovranno far pervenire all'Amministrazione Comunale specifica richiesta dalla seguente documentazione:
 - a) istanza, in bollo a firma del Presidente o del legale rappresentante o dal responsabile del gruppo o comitato, contenente tutti i dati anagrafici e fiscali degli stessi firmatari o quelli delle rispettive associazioni;

- b) copia dell'atto costitutivo, dello Statuto o scrittura privata degli Enti richiedenti e le modifiche agli stessi apportate, sempre che non sia già stato depositato od acquisito agli atti del Comune;
 - c) breve relazione sull'attività svolta l'anno precedente con il conto consuntivo;
 - d) programma delle attività da svolgere nel corso dell'anno nell'ambito del territorio comunale (es. Calendario delle gare predisposto dalle singole federazioni – programma dei convegni – corsi – etc.);
 - e) bilancio preventivo per l'anno in corso;
 - f) elenco dei soci aderenti, atleti o praticanti attività sportiva;
2. La domanda, corredata dai documenti indicati ai punti a – b- c – d – e – f -, dovrà pervenire al protocollo del Comune, consegnata a mano o spedita per plico raccomandato senza ricevuta di ritorno entro e non oltre il 31 maggio dell'anno cui si riferisce il contributo. Le domande pervenute oltre il detto termine non sono valide.
3. La mancata presentazione di uno solo dei documenti richiesti al comma precedente rende la domanda improcedibile. La stessa è ritenuta come non presentata se non viene integrata dai documenti mancanti entro gg. 30 dalla richiesta comunale.

ARTICOLO 6

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. *Le domande e la relativa documentazione, escluse quelle della PRO LOCO e dell'ISTITUTO MUSICALE, saranno sottoposte all'esame e valutazione di una commissione così composta:*
- *Sindaco o suo delegato – Presidente;*
 - *N. 3 rappresentanti, di cui uno designato dalla minoranza, nominati dal Consiglio Comunale – componenti;*
 - *N. 2 rappresentanti delle Associazioni presenti nel Comune – componenti;*
 - *- funge da Segretario della Commissione un impiegato designato dal Sindaco. * (comma così modificato con delibera C.C. n.12/1995)*
2. La nomina dei 3 rappresentanti consiliari viene effettuata con votazione a scrutinio segreto e voto limitato ad una preferenza. Sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti. In caso di mancata elezione del rappresentante della minoranza dovrà essere chiamato, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il rappresentante della minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. I due rappresentanti delle Associazioni, di cui il Consiglio Comunale prenderà atto saranno eletti dai legali rappresentanti delle Associazioni presenti nel Comune riuniti in assemblea su convocazione del Sindaco o suo delegato.
3. Per essere eletti componenti della Commissione i candidati devono possedere i seguenti requisiti:
- a) essere eleggibile a Consigliere Comunale;
 - b) essere iscritto nel registro della popolazione residente del Comune di Spresiano;
 - c) non avere riportato condanne a pene detentive, non aver procedimenti penali in corso od essere sottoposti a misure di prevenzione o inquisiti per reati di stampo mafioso.
4. Il parere della Commissione è obbligatorio ma non vincolante.
5. Le sedute della Commissione non sono pubbliche e sono valide, se ad esse, partecipano il Presidente ed almeno tre componenti.
6. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
7. I componenti durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Comunale. Decadono dalla carica se non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificazione. In tal caso sono dichiarati decaduti dal Consiglio Comunale o dall'Assemblea dei rappresentanti delle Associazioni presenti nel Comune, su proposta del Sindaco, dopo dieci giorni dalla notificazione della proposta di decadenza agli interessati.

ARTICOLO 7
CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La convocazione della Commissione viene fatta dal suo Presidente, con avvisi scritti, da consegnarsi al domicilio di ciascun componente.
2. L'avviso di convocazione, con l'elenco delle domande da esaminare, deve essere consegnato almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza .

ARTICOLO 8
PROCEDURE E TERMINI PER L'ESAME DELLE DOMANDE

1. *La Commissione, nella prima riunione , andrà a stabilire i criteri per l'assegnazione dei contributi con particolare riferimento ai seguenti elementi:*
 1. *Associazioni con finalità di pubblica utilità rilevanti per la loro connessione con gli obiettivi del programma dell'Amministrazione Comunale;*
 2. *Numero complessivo delle manifestazioni programmate e loro rilevanza nell'ambito del territorio comunale, provinciale e regionale;*
 3. *Numero dei soci promotori, atleti o praticanti attività sportiva di ciascuna società residenti nel territorio comunale, nonché periodo dal quale svolgono attività nell'ambito del territorio comunale.*
 4. *Numero dei soci promotori, atleti o praticanti attività sportiva di ciascuna società residenti in altri Comuni, nonché periodo dal quale svolgono attività nell'ambito del territorio comunale.*
 5. *Bilancio di previsione.*
2. *Non oltre il 20 ottobre la Commissione, dopo aver valutato le istanze ammesse al contributo, proporrà alla Giunta Comunale l'ammontare annuo della somma da erogare a ciascuna Società. * (art. così modificato con delibera C.C. n.12/1995)*

ARTICOLO 9
VERBALE E RIUNIONI

1. La riunione della Commissione dovrà risultare da apposito verbale nel quale dovranno essere precisate tutte le istanze esaminate, le motivazioni di accoglimento o di rigetto e per quelle accolte, la proposta di contributo da concedere.
Il verbale così redatto, sottoscritto per conformità dal Presidente e dal Segretario, dovrà essere trasmesso alla Giunta Comunale per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti deliberativi.

ARTICOLO 10
DOMANDE DI CONTRIBUTO DI PRO LOCO ED ISTITUTO MUSICALE

1. *L' esame delle domande di contributo dell'Associazione per l'Istituto Musicale e della Pro Loco, per le quali sono previsti in bilancio specifici capitoli di spesa, è demandato alla competenza della Giunta Comunale la quale provvederà con proprio atto a stabilire l'ammontare del contributo annuale. * (art. introdotto con delibera C.C. n.12/1995)*

ARTICOLO 11
MODALITA' DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ED OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE

1. *I contributi vengono determinati dalla Giunta Comunale entro il 31 dicembre dell'esercizio di competenza. L'erogazione avverrà in un'unica soluzione, in misura proporzionale all'ammontare del consuntivo, che dovrà essere presentato unitamente alla dichiarazione dell'atto di notorietà attestante la spesa complessiva dell'anno cui si riferisce il contributo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo. * (art. così riformulato con delibera C.C. n.12/1995)*

ARTICOLO 12
INTERVENTI STRAORDINARI

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, la Giunta Comunale potrà disporre per un intervento adeguato secondo la disponibilità di bilancio.
Le richieste di tali contributi dovranno essere corredate da apposito programma.
La Giunta Comunale potrà altresì concedere contributi ad associazioni, previa apposita convenzione, per la manutenzione e custodia di impianti sportivi di proprietà comunale o concessi in uso.

ARTICOLO 13
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per l'erogazione dei contributi dovranno essere rispettate le vigenti disposizioni fiscali in materia.

ARTICOLO 14
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua seconda pubblicazione all'albo pretorio